

Sentenza n. 13414/2016 pubbl. il 04/07/2016

RG n. . /2013

Repert. n. /2016 del 04/07/2016

N.R.G. 2013



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**SEZIONE II CIVILE**

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Lilia Papoff, ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile di appello iscritta al n. del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013, trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2015 e vertente

**TRA**

, rappresentato e difeso dall'Avv. Laila Perciballi.

**APPELLANTE**

**E**

**ROMA CAPITALE**, rappresentata e difesa dall'Avv.

**APPELLATA**

**CONCLUSIONI**

All'udienza del 16.12.2015 i procuratori delle parti concludevano riportandosi a tutti i propri scritti difensivi e ai verbali di udienza.

**MOTIVI IN FATTO E DIRITTO**

proponeva innanzi al Giudice di Pace di Roma opposizione avverso la determinazione dirigenziale n. del 16.12.2008 emessa dal Comune di Roma per la violazione dell'art. 11 D.Lgs n. 114/98, consistita nell'aver tenuto aperto il proprio esercizio commerciale in giorno festivo, 6 gennaio 2004, nonostante il divieto imposto dalla ordinanza sindacale n. 10/2002.

L'opponente riteneva illegittima la contestazione poiché l'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 114/98 consentiva ai commercianti dei comuni ad economia prevalentemente turistica e nelle città

pagina 1 di 4



d'arte di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura degli esercizi e di derogare all'obbligo di cui all'art. 11, comma 4, D.Lgs. citato.

Il Giudice di Pace, con sentenza n. 44098/2011, rigettava l'opposizione, ritenendo regolari l'*iter* amministrativo nonché il provvedimento da esso scaturito.

Il . ha proposto appello ritenendo insufficientemente motivata la sentenza che non avrebbe fatto alcun riferimento ai principi fondamentali di diritto applicabili alla fattispecie, ricavabili dalla Costituzione e dalla normativa della comunità europea, nonché ai principi dettati dall' *Antitrust*.

Il Giudice di Pace inoltre non avrebbe tenuto conto delle deroghe ai vincoli di apertura e chiusura degli esercizi previste dall'art. 12 citato per i comuni ad economia prevalentemente turistica e per le città d'arte.

In ogni caso la condotta non era più sanzionabile in seguito al Decreto sulle Liberalizzazioni intervenuto nel 2012.

Roma Capitale si è costituita chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 113, comma 2, c.p.c. e 339, comma 3, c.p.c., e il rigetto dell'appello, tenuto conto della corretta applicazione dell'ordinanza sindacale n. 10/2002 sulla base dell'art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 114/98, e della inapplicabilità retroattiva di leggi più favorevoli sopravvenute.

Preliminarmente deve ritenersi l'appello ammissibile, nonostante il valore della controversia sia inferiore ad € 1.100,00, in quanto fondato sui principi regolatori che si ricavano dal complesso di norme che regolano la materia della libera concorrenza e del commercio.

Sebbene non possa trovare applicazione retroattiva il Decreto sulle Liberalizzazione del 2012, stante il principio del *tempus regit actum* che si ricava dall'art. 1, comma 2, L. n. 689/81, e dalla mancanza in materia di sanzioni amministrative di una norma analoga a quella di cui all'art. 2, comma 2, del codice penale, l'appello merita accoglimento per i motivi che seguono.

L'art. 12 del D.Lgs. n.114/98 prevede che nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare all'articolo 11, comma 4, riguardante l'obbligo di chiusura la domenica e nei giorni festivi.

Sempre l'art. 12, al comma 3, prevedeva che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 114/98, le regioni avrebbero individuato i comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di cui al comma 1.

Dalle premesse dell'ordinanza sindacale n. 8/2002, poi integrata dalla successiva n. 10/2002, si ricava che la L.R. Lazio n.33/1999 prevedeva una formale richiesta di inserimento



nell'elenco dei Comuni rispondenti ai requisiti di cui all'art. 12, e che sono con Deliberazione del Consiglio Regionale del 24.10.2001 la Regione Lazio aveva fissato i parametri per l'inserimento.

Nell'ordinanza sindacale pertanto, considerata la sostanziale ricomprendibilità del Comune di Roma tra quelli dotati dei requisiti stabiliti dalla Deliberazione del 24.10.2001, ma la assenza di elementi per pronosticare i tempi necessari a completare l'*iter* amministrativo per l'operatività dell'art. 12, si stabilivano delle regole di parziale liberalizzazione per i giorni di chiusura, anche sulla base degli accordi con le organizzazioni di categoria, e si individuavano giorni di deroga al principio di chiusura, tra i quali non era ricompreso il giorno dell'Epifania.

Il contenuto dell'ordinanza sindacale non appare in linea con i principi stabiliti dall'art. 12 del d.Lgs. n. 114/98 i quali sono stati disattesi a causa del ritardo con cui la Regione ha gestito l'*iter* previsto in 180 giorni dalla legge.

Nella nota del 20 ottobre 2008 dell'Autorità Garante della Concorrenza si stigmatizzano le limitazioni alla concorrenza contenute in alcune discipline regionali e in regolamentazioni degli enti locali in materia di apertura degli esercizi commerciali che, dal punto di vista *antitrust*, sono ritenute ingiustificatamente restrittive della concorrenza, oltre che in contrasto con la disciplina nazionale dettata dall'art. 12 di liberalizzazione dell'apertura degli esercizi commerciali ubicati in comuni o zone di interesse turistico. L'Autorità Garante ha ritenuto che, nel caso in cui le Regioni non abbiano adempiuto al compito loro attribuito dal comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs n. 114/98, spettò ai comuni il compito di accertare il prevalente carattere turistico della rispettiva realtà economica ovvero la caratteristica di città d'arte, al fine di superare eventuali comportamenti inerti che potrebbero ostacolare l'applicazione dei principi concorrenziali.

Questo giudice reputa condivisibili tali principi espressi e ritiene che essi sarebbero dovuti essere osservati anche dal Comune di Roma, sebbene siano stati esplicitati dalla Autorità Garante solo nell'anno 2008, essendo palese il carattere di città d'arte, soprattutto per gli esercizi commerciali ubicati nel centro storico, come quello dell'appellante vicino alla Fontana di Trevi, così come riconosciuto anche nella ordinanza sindacale n. 8/2002.

Pertanto può trovare applicazione diretta la deroga dell'art. 12 e la condotta contestata da Roma Capitale non può essere sanzionata.

Ne deriva l'annullamento della ordinanza ingiunzione impugnata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, per il presente grado di giudizio, con distrazione in favore dell'Avv. Laila Perciballi quale procuratore antistatario. Nulla invece è dovuto a titolo di spese di lite per il primo grado di giudizio ove il si è difeso in giudizio senza l'ausilio di un avvocato.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:



Sentenza n. 13414/2016 pubbl. il 04/07/2016

RG n. /2013

Repert. n. /2016 del 04/07/2016

- a) In accoglimento dell'appello proposto e in riforma della sentenza impugnata del Giudice di Pace di Roma n. 44098/11 accoglie il ricorso in opposizione e per l'effetto annulla la determinazione dirigenziale n. del 16.12.2008 emessa da Roma Capitale;
- b) Condanna Roma Capitale al pagamento in favore di , con distrazione in favore dell'Avv. Laila Perciballi, delle spese di lite che liquida per il presente grado di giudizio in € 440,00 per compensi ed € 83,18 per spese, oltre addizionali di legge.

Così deciso in Roma, 30.6.2016

Il Giudice  
Lilia Papoff

